



Cremona

COMUNE DI CREMONA

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

NUMERO DI REGISTRO	SEDUTA DEL
28	23 maggio 2022

Immediatamente Eseguibile

Seduta Pubblica

avente ad oggetto:

Approvazione tariffe TARI 2022. Sospensione pagamento Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) per plateatici pubblici esercizi per il periodo 1/1-31/3/2022 e per ampliamento superficie plateatici pubblici esercizi e attività artigianali del settore alimentare, così come autorizzate per l'anno 2021, con rinnovo di richiesta entro il 30 giugno 2022, esonerati dal pagamento del canone unico patrimoniale con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 28 marzo 2022, per il periodo 1/4-31/12/2022.

L'anno duemilaventidue addi ventitre del mese maggio in Cremona, nella Sala Consiliare di Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Paolo Carletti in qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione della Sig.ra Dott.ssa Gabriella Di Girolamo, Segretario Generale, e l'assistenza degli scrutatori Simona Sommi, Paola Ruggeri, Nicola Pini.

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:

<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>
ARENA GIUSEPPE	GIUST.	LOFFI MARCO	GIUST.
BARCELLARI FABIOLA	SI	MALVEZZI SALVATORE CARLO	SI
BELLINI STELLA	SI	MANFREDINI ENRICO ITALO	SI
BENCIVENGA LIVIA	GIUST.	MARENZI CINZIA ROSA MARIA	SI
BURGAZZI PIETRO	SI	MERLI RICCARDO	SI
CANALE SANTO	SI	NOLLI LUCA	SI
CARLETTI PAOLO GIUSEPPE ANDREA	SI	PASQUETTI LAPO	SI
CERASO MARIA VITTORIA	SI	PINI NICOLA	SI
CHIODELLI ROBERTO	GIUST.	POLI ROBERTO	SI
CHITTÒ ELISA	SI	RUGGERI PAOLA	SI
FANTI ALESSANDRO	SI	SIMI SAVERIO MARIA	SI
FASANI FEDERICO UGO MARIA	SI	SOMMI SIMONA	SI
FULCO FRANCESCA	SI	VENTURA MARCELLO MARIA	SI
GAGLIARDI GIOVANNI	SI	VILLANI DANIELE	SI
GALIMBERTI GIANLUCA	SI	ZAGNI ALESSANDRO	NO
GHELFI FRANCESCO	SI	ZUCCHETTI FRANCA	SI
KAKOU LETIZIA MAURICETTE	GIUST.		

A' sensi dell'art. 80 del regolamento del Consiglio Comunale, della seduta è predisposto resoconto integrale reso a mezzo di registrazione su supporto magnetico e digitale.

Terminata la discussione, nel corso della quale si sono verificate variazioni delle presenze dei Consiglieri Comunali come si evince in dettaglio dal processo verbale della seduta odierna, il Presidente sottopone a votazione palese per appello nominale la sottoriportata proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

presenti:	n. 28	
votanti:	n. 28	
voti favorevoli n.	18	(Barcellari – Bellini – Canale - Carletti – Chittò – Fulco - Gagliardi – Galimberti – Ghelfi - Manfredini – Marenzi – Merli- Pasquetti – Pini – Poli - Ruggeri – Villani - Zucchetti)
voti contrari n.	//	
astenuti n.	10	(Burgazzi – Ceraso – Fanti - Fasani – Malvezzi – Nolli - Simi – Sommi – Ventura - Zagni)

Successivamente il Presidente, stante l'urgenza, a' sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sottopone a votazione palese, per appello nominale l'immediata eseguibilità che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

presenti:	n. 28	
votanti:	n. 28	
voti favorevoli n.	18	(Barcellari – Bellini – Canale - Carletti – Chittò – Fulco - Gagliardi – Galimberti – Ghelfi - Manfredini – Marenzi – Merli- Pasquetti – Pini – Poli - Ruggeri – Villani - Zucchetti)
voti contrari n.	//	
astenuti n.	10	(Burgazzi – Ceraso – Fanti - Fasani – Malvezzi – Nolli - Simi – Sommi – Ventura - Zagni)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE

Richiamato:

- 1) la legge 27 dicembre 2013, n. 147, commi 639 e seguenti con la quale è stata istituita dal 1° gennaio 2014 la Tassa sui Rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
- 2) il comma 654, art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che il gettito TARI debba assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;
- 3) il comma 683, art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
- 4) il comma 527, art. 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevede l'attribuzione all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente (ARERA) di funzioni mirate al miglioramento del sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti;
- 5) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- 6) la deliberazione di ARERA n. 443/2109/R/Rif del 31 ottobre 2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- 7) la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);
- 8) la deliberazione del Presidente della Provincia di Cremona n. 154 del 11 ottobre 2021 avente oggetto “Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – art. 19 D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 – Tariffa per il triennio 2022 – 2024”;
- 9) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 9 maggio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto “Approvazione del Piano Economico Finanziario, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani annualità 2022 -2025 ai sensi del MTR 2 di ARERA e individuazione dello schema per la regolazione della qualità per il Comune di Cremona di cui alla deliberazione ARERA 15/2022/R/rif. in qualità di ente territorialmente competente”;
- 10) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23 maggio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente oggetto “Modifica ed integrazione della disciplina Tassa Rifiuti (TARI), contenuta nelle Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”;
- 11) la nota trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata dal gestore del ciclo dei rifiuti Linea Gestioni s.r.l. ed acquisita al protocollo Generale al n. 31544/2022 in data 2 maggio 2022, con la quale sono state comunicate le quantità di rifiuti raccolti nel corso dell’anno 2020 (kg. 35.347.748) e la stima della relativa ripartizione fra utenze domestiche (58,13%) e non domestiche (41,87%), per l’anno 2022.
- 12) L’art. 181 – comma 1 – del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede l’esonero dal 1° maggio 2020 e sino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- 13) L’art. 109 – comma 1 – lettera a) – del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale modificando il succitato comma 1, art. 181, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, estende l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per le imprese di pubblico esercizio al 31 dicembre 2020;
- 14) L’art. 9 ter – comma 2 – del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale stabilisce che al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- 15) l’art. 30 – comma 1 - lettera a) – del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale modificando il sopraccitato art. 9-ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, estende l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, sino al 30 giugno 2021;
- 16) la Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione del D.L. n. 41/2021, che modifica il succitato art. 30 – comma 1 – lettera a) – del medesimo Decreto Legge, estendendo al 31 dicembre 2021 l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;
- 17) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28 giugno 2021 ad oggetto “Approvazione tariffe TARI 2021 e particolari riduzioni per categorie economiche maggiormente colpite dalle misure restrittive emergenza Covid-19. Interpretazione disposizione di cui alla propria deliberazione n. 23 del 29 giugno 2020. Sospensione pagamento Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) plateatici negozi di vicinato e plateatici pubblici esercizi anno 2021. Presa d’atto scadenza TARI 2021 e individuazione ammontare acconto di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 14 aprile 2021”.
- 18) Art. 1 – comma 706 - Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) che proroga fino al 31 marzo 2022 le disposizioni in materia di esonero dal pagamento del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n.176.
- 19) La deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28 marzo 2022 avente oggetto “Azioni a sostegno delle attività economiche del settore ristorazione. Concessione ampliamenti delle occupazioni di suolo pubblico già autorizzati nel periodo di emergenza Covid-19 a bar, ristoranti e attività artigianali L.R. Lombardia 8/2009, con esenzione dal versamento del canone unico patrimoniale fino al 31 dicembre 2022”.
- 20) l’art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con legge 25

febbraio 2022 n. 15, il quale, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fissa il termine del 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti della Tassa sui rifiuti e della tariffa corrispettiva.

21) L'art. 3, comma 5 sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali.

22) Decreto Legge approvato in data 2 maggio 2022 che aggancia al termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2022 il termine per l'approvazione dei Piani Economico Finanziari, delle tariffe e dei regolamenti TARI.

MOTIVAZIONE

1) Ai sensi della normativa vigente, il Consiglio Comunale, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, approva entro il termine fissato da norme statali le tariffe TARI in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, prodotto in applicazione del Metodo Tariffario approvato dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente (ARERA);

2) Per quanto concerne le motivazioni relative alla determinazione delle tariffe TARI 2022 si fa espresso rimando all'allegato E) "Motivazioni relative alla determinazione delle tariffe TARI 2022" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

3) La presente struttura tariffaria, producendo un gettito stimato in euro 10.448.734=, pari al costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani evidenziato nel relativo Piano Economico Finanziario redatto dal gestore, al netto del contributo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche stimato per l'anno 2022 e del gettito TARIG 2020, garantisce la copertura integrale del costo relativo al servizio.

4) Le scadenze per il pagamento della TARI 2022, distinte fra acconto e saldo, vengono individuate in ottemperanza all'art. 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che i versamenti la cui scadenza è fissata dal Comune in data anteriore al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre i versamenti effettuati successivamente alla stessa data devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

5) Si ritiene congrua la percentuale del 65% del tributo dovuto annuo conteggiato in applicazione delle tariffe 2021, quale ammontare dell'acconto TARI 2022, confermando in tal modo la stessa consistenza dell'acconto relativo alle annualità precedenti.

6) Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28 giugno 2021 veniva esplicitato che la sospensione dal pagamento del Canone occupazione spazi ed aree pubbliche deliberata per l'anno 2020 rivolta ai plateatici degli esercizi pubblici e per i plateatici degli esercizi di vicinato deliberata con proprio precedente atto, doveva ritenersi estesa anche alla Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG).

7) Per incentivare la ripresa delle attività turistiche danneggiate dagli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con il medesimo atto veniva deliberata la sospensione dal pagamento della Tassa Rifiuti Giornaliera per l'intero anno 2021 nei confronti delle stesse tipologie di occupazione di cui sopra con l'intento di assicurare l'integrale gratuità della relativa concessione, posto che le disposizioni normative nazionali già esoneravano le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o autorizzazioni di utilizzo di suolo pubblico dal pagamento del relativo canone unico patrimoniale per lo stesso periodo.

8) La legge di bilancio per l'anno 2022 ha prorogato l'esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o autorizzazioni di utilizzo di suolo pubblico dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Per le medesime motivazioni più sopra espresse si ritiene doveroso estendere la sospensione del pagamento della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG), per lo stesso periodo e nei confronti dei medesimi destinatari.

9) Con propria deliberazione n. 15 in data 28 marzo 2022, il Consiglio Comunale è intervenuto per garantire un'ulteriore azione di sostegno volta a contrastare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria, deliberando l'esonero dall'applicazione del canone unico patrimoniale, per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, per le occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e delle attività artigianali del settore alimentare, concesse come ampliamento di superficie, così come autorizzate l'anno 2021, per le quali verrà rinnovata la richiesta entro il 30 giugno 2022.

10) Come conseguenza al provvedimento appena citato, garantendo continuità e coerenza con le decisioni prese per le annualità precedenti, si ritiene doveroso sospendere il pagamento della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2022 per le medesime occupazioni di suolo pubblico di pubblici esercizi e attività artigianali del settore alimentare esonerati dal pagamento del canone unico patrimoniale con la citata deliberazione n. 15/2022.

11) Il presente atto viene adottato nel rispetto del termine fissato da norme statali per l'approvazione della

deliberazione del bilancio di previsione, interpretando la proroga del citato termine al 31 maggio 2022 come proroga tacita del termine stabilito per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti TARI, dall'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2022 (30 aprile).

12) Con Decreto Legge approvato in data 2 maggio 2022, in ogni caso, il termine per l'approvazione dei Piani Economico Finanziari, delle tariffe e dei regolamenti TARI è stato agganciato al termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2022.

13) La dichiarazione di immediata eseguibilità trova giustificazione nella necessità di trasmettere tempestivamente al MEF il presente provvedimento per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, ai fini dell'acquisizione della relativa efficacia.

PRE VERIFICHE

Parere favorevole espresso come previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 4 maggio 2022 dal Direttore del Settore Economico Finanziario e Fiscalità e Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica sulla regolarità tecnica, figurante quale allegato A) e in data 4 maggio 2022 dal Direttore del Settore Economico Finanziario/Entrate sulla regolarità contabile figurante quale allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente (Bilancio) espresso nella seduta del 13 maggio 2022.

NORMATIVA

1) Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

2) Art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutiva dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.), in particolare:

- Comma 651, il quale stabilisce che il Comune nella commisurazione delle tariffe TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;

- Comma 654 che stabilisce per la TARI l'obbligo della copertura integrale dei costi di investimento e di servizio relativi al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;

- Comma 655 che conferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 33-bis del D.L. 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, il cui ammontare è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;

- Comma 666 che fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia, sull'importo del tributo;

- Comma 683 il quale prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal gestore del servizio stesso;

3) Art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che le tariffe e le aliquote deliberate dagli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

4) Art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita) convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, il quale, apportando modifiche all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che:

- A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è

fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

5) Art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

6) Art. 1, comma 527, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevede l'attribuzione ad ARERA di funzioni mirate al miglioramento del sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti;

7) Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021";

8) Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);

9) D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA);

10) Art. 181 – comma 1 – del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede l'esonero dal 1 maggio 2020 e sino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

11) Art. 109, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale modificando il succitato comma 1, art. 181 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, estende l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le imprese di pubblico esercizio al 31 dicembre 2020;

12) Art. 9 ter, comma 2, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale stabilisce che al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

13) Art. 30 – comma 1 - lettera a) – del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegni), convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, il quale modificando il sopraccitato art. 9-ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, estende l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sino al 30 giugno 2021;

14) Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione del D.L. n. 41/2021, che modifica il succitato art. 30 – comma 1 – lettera a) – del medesimo Decreto Legge, estendendo al 31 dicembre 2021 l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;

15) Art. 1 – comma 706 - Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) che proroga fino al 31 marzo 2022 le disposizioni in materia di esonero del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176.

16) Art. 3 comma 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con legge 25 febbraio 2022 n. 15, il quale, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, fissa il termine del 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti della Tassa sui rifiuti e della tariffa corrispettiva;

17) Art. 3, comma 5 sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali.

18) Decreto Legge approvato in data 2 maggio 2022 che aggancia al termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2022 il termine per l'approvazione dei Piani Economico Finanziari, delle tariffe e dei regolamenti TARI.

19) Decreto legislativo 267/2000, art. 134 comma 4, in riferimento all'immediata eseguibilità degli Atti Amministrativi.

DECISIONE

- 1) Approva le tariffe relative alla Tassa Rifiuti (TARI) come esposto nelle allegate tabelle C e D al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, così come determinate sulla base dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario 2022 prodotto dal gestore del ciclo dei rifiuti in applicazione del vigente Metodo Tariffario (MTR-2) ARERA, approvato con propria deliberazione n. 23 in data 9 maggio 2022;
- 2) Dispone l'applicazione alla Tassa sui Rifiuti (TARI) del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali deliberato dalla Provincia di Cremona, nella misura del 5%, ai sensi della vigente normativa.
- 3) Dispone l'invio per via telematica, nei termini di legge, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
- 4) Individua l'ammontare dell'acconto TARI 2022 nella percentuale del 65% della tassa annua dovuta, conteggiata in applicazione delle tariffe approvate per l'anno 2021;
- 5) Individua le scadenze TARI 2022 come segue: Acconto pagabile in rata unica entro il 16 settembre 2022, oppure in due rate la prima entro il 16 settembre 2022 e la seconda entro il 4 novembre 2022. Saldo pagabile in rata unica entro il 30 dicembre 2022.
- 6) Sospende il pagamento della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) per i plateatici degli esercizi pubblici per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022;
- 7) Sospende il pagamento della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG), per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, per le occupazioni di suolo pubblico di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e delle attività artigianali del settore alimentare concesse come ampliamento di superficie, così come autorizzate per l'anno 2021, per le quali verrà rinnovata la richiesta entro il 30 giugno 2022, esonerate dal pagamento del canone unico patrimoniale con propria deliberazione n. 15 del 28 marzo 2022.
- 8) Dichiarà, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

EFFETTI

- 1) Le tariffe TARI 2022 approvate con la presente deliberazione hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022 ed efficacia in funzione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019 n. 58.
- 2) E' sospeso per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022 il pagamento della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) per i plateatici degli esercizi pubblici.
- 3) E' sospeso per il periodo 1° aprile 2022 – 31 dicembre 2022 il pagamento della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) per le occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e delle attività artigianali del settore alimentare concesse come ampliamento di superficie, così come autorizzate l'anno 2021, per le quali verrà rinnovata la richiesta entro il 30 giugno 2022 (stesse tipologie di occupazione esonerate dal versamento del canone unico patrimoniale dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28 marzo 2022).
- 4) Trasmettere in via telematica il presente provvedimento al ministero dell'Economia e delle Finanze, per la relativa pubblicazione sul sito informatico.
- 5) Mandare copia del presente provvedimento al gestore del ciclo integrato dei rifiuti urbani Linea Gestioni s.r.l., al Settore Economico Finanziario-Entrate, al Servizio comunicazione ed al concessionario della riscossione RTI ICA/Abaco, per quanto di rispettiva competenza.
- 6) Con successivo provvedimento di variazione di Bilancio si provvederà ad adeguare gli stanziamenti in entrata.

IL PRESIDENTE

(Avv. Paolo Carletti)

**IL SEGRETARIO GENERALE
VERBALIZZANTE**

(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)